



N. registrazione/dossier:/ BAV-412.00-00085/00058

Controllo in funzione dei rischi mediante rilevamenti per campione secondo l'articolo 6 LIFT

Aprile 2019

Applicazione del principio

Basi legali

- Art. 6 LIFT: Valutazione degli aspetti rilevanti ai fini della sicurezza
- Art. 17 LIFT: Autorizzazione d'esercizio: valutazione della prova circa la sicurezza
- Art. 23 LIFT: Mansioni e competenze dell'autorità di vigilanza
- Art. 33 cpv. 2 OIFT: Controllo da parte dell'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione
- Allegato 2 OIFT: Controlli svolti dall'autorità competente

Altre basi

- Politica dell'UFT in materia di sicurezza: spiega il concetto di rilevamento per campione in funzione dei rischi in generale e quello di gestione dei rischi

Situazione iniziale / principi

Di seguito si riportano a titolo esplicativo le considerazioni, in parte fondate sulla sentenza del 9 luglio 2002 della Corte di cassazione del Tribunale federale relativa all'incidente verificatosi nel dicembre 1996 sulla funivia di Riederalp (Corte di cassazione nella causa 6S.717/2001), concernenti i procedimenti fondamentali da seguire in sede di esame della domanda ai fini della conduzione del controllo tecnico-operativo nell'ambito delle procedure di approvazione dei piani e di autorizzazione d'esercizio.

Rilevamento per campione: contrariamente agli organismi indipendenti, l'UFT non effettua un controllo completo, bensì si limita a rilevamenti per campione. La responsabilità per la correttezza e la conformità dell'intero progetto alle prescrizioni resta del richiedente, che quindi al riguardo non può fare affidamento sull'UFT.

Controllo in funzione dei rischi: la conoscenza dei rischi determina la scelta degli aspetti da controllare. Le relative conoscenze vengono acquisite mediante il sistema dell'UFT di gestione dei rischi, i rapporti di attività e la vigilanza sul mercato.

Le valutazioni vanno condotte sulla base di istruzioni interne, dell'esperienza e delle conoscenze acquisite. È determinante la stima della rilevanza per la sicurezza, tenuto conto del principio di proporzionalità.

Nella sua attività d'esame, l'UFT deve assumere sempre una visuale per quanto possibile ampia, non limitata al proprio settore di competenza e orientata ai rischi, nonché interrogarsi sulla plausibilità concettuale.

Se sono necessari supplementi d'informazione o di documenti, ad esempio concernenti perizie o rapporti di periti, l'UFT deve spiegare esattamente al richiedente o fabbricante cosa manca e perché la documentazione va completata o rielaborata (livello sufficiente di motivazione). L'UFT deve richiedere i supplementi quanto prima. I fabbricanti trasmetteranno all'occorrenza tutte le informazioni o questioni di rilievo all'impresa di trasporto a fune.

Da metà 2018 nei rapporti di audit e di controllo d'esercizio l'accertamento dei fatti è completato da motivazioni, denominate valutazioni.

Se in merito a determinati elementi o temi il richiedente è chiamato a presentare il rapporto di un perito, l'UFT deve esaminare in particolare anche la qualità e l'informatività del rapporto stesso. È valutata la qualifica del perito, l'adeguatezza del rapporto sul piano del contenuto e l'attuazione dei risultati dell'esame peritale nel progetto.

Nota bene: l'UFT deve esaminare il rispetto delle disposizioni (art. 16 lett. b OITF), e la documentazione deve consentire l'esame (art. 11 cpv. 2 OITF).

Conclusioni

- L'UFT non effettua un controllo completo, bensì solo rilevamenti per campione, determinati caso per caso sulla base dei rischi.
- Il richiedente è responsabile della correttezza e completezza della documentazione.
- L'UFT richiede quanto prima i necessari supplementi d'informazione e di documenti, motivando la richiesta adeguatamente. A tal fine considera la rilevanza per la sicurezza, tenuto conto del principio di proporzionalità.